



# COMUNE di CIRO'

Provincia di Crotona

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°09/2013 del Reg. Data 27/02/2013

**OGGETTO: Riscossione diretta delle entrate Tributarie – approvazione regolamento riscossione coattiva**

L'anno duemilatredici, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 18,40 in CIRO' nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato per determinazione dal Presidente del Consiglio come da avvisi scritti in data 19/02/2013 – prot. 746 - notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione

Risultano Presenti i Sigg.:

**SINDACO - CARUSO MARIO PRESENTE**

**consiglieri**

N°	COGNOME	NOME		PRESENTE	ASSENTE
1.	MAZZIOTTI	GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
2.	DURANTE	FRANCESCO	Consigliere Comunale		X
3.	ROMANO	MARIO	Consigliere Comunale	X	
4.	PALETTA	FRANCESCO	Consigliere Comunale	X	
5.	DE FINE	FRANCESCO	Consigliere Comunale	X	
6.	FRUSTILLO	ROSARIA	Consigliere Comunale	X	
7.	SICILIANI	GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	

TOTALE Presenti: Sindaco e N° 6 Consiglieri su N° 7 assegnati al Comune e N° 7 consiglieri in Carica-

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Avv. Mario Caruso, con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva.

Il Sindaco relaziona facendo presente che, in ottemperanza alla legislazione di recente introduzione, il Comune di Ciro' intende proseguire nella riscossione diretta.

Puntualizza che nel regolamento è stata introdotta la possibilità di una rateizzazione molto prolungata e la possibilità di una compensazione tra debiti e crediti.

Alle ore 20,00 esce il Consigliere Siciliani.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- a seguito delle recenti disposizioni di cui al D.L. 70/2011 (con particolare riferimento all'art. 7 comma 2 gg-ter e quater), così come modificato dal D.L. 201 del 6.12.2011 (art. 14 bis), convertito con L. 22.12.2011, n. 214, a decorrere dal 31/12/2012:
  - la società Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni;
  - i comuni dovranno effettuare la riscossione coattiva delle predette entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
  - I soggetti terzi di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/1997 (principalmente si tratta delle società iscritte all'albo dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997), - ai sensi del già citato D.L. 70/2011 art.7 comma 2 gg-septies- possono applicare esclusivamente le disposizioni del regio Decreto 639/1910, senza potersi giovare dei privilegi previsti dal titolo II del D.P.R. 602/1973;

### **Verificato che:**

- è intenzione di questo Ente gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011;

- la gestione diretta con ingiunzione fiscale appare, infatti, la forma più conveniente ed efficace per la riscossione coattiva. In tal modo:
  1. sono applicabili anche i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973, che consistono essenzialmente nell'applicazione del fermo amministrativo, del pignoramento presso terzi in forma diretta ai sensi dell'art. 72 bis, una procedura peculiare per l'espropriazione immobiliare. L'ingiunzione fiscale, inoltre, con i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973, potrà avvalersi di tempi e soggetti speciali;
  2. si evitano costi e tempi di costituzione e affidamento della gestione ad una società a capitale interamente pubblico ;
  3. si conservano prerogative altrimenti inutilizzabili laddove si ritenesse di continuare a ricorrere agli altri soggetti terzi di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/1997 (principalmente si tratta delle società iscritte all'albo dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997), i quali - ai sensi del già citato D.L. 70/2011 art.7 comma 2 gg-septies- potrebbero applicare esclusivamente le disposizioni del regio Decreto 639/1910, senza potersi giovare dei privilegi previsti dal titolo II del D.P.R. 602/1973;
  4. ai sensi della art. 1, comma 225, della L. 244/2007, così come modificato dal D.L. 70/2011 art.7 comma 2 gg-septies punto 2), è consentito ai Comuni, ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e previa emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e coobbligati, ma solo se la riscossione è effettuata in forma diretta o mediante le società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numero3), del d.lgs. 446/1997.

**Dato atto che**, ad oggi la riscossione coattiva delle entrate è gestita dall'Ufficio Tributi del Comune che provvede alla formazione delle liste di carico ed alla loro trasmissione alla Sogel Srl, attualmente affidatario del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

**Rilevato che** - in base al disposto delle citate norme del D.L.70/2011- a decorrere dal 31/12/2012 la riscossione coattiva può essere gestita direttamente dal Comune

in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata per il recupero del proprio credito.

**Ritenuto opportuno** ipotizzare fin da ora l'assegnazione al Responsabile del Settore tributi & gestione economica del patrimonio, delle competenze in ordine all'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e tributarie, per sua natura scindibile in due fasi:

- **fase di ingiunzione:** si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale.
- **fase esecutiva:** è la fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si procede all'esecuzione forzata per il recupero dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata.

Il predetto Funzionario provvederà alla sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale, e avvierà il procedimento esecutivo avvalendosi del Funzionario responsabile della riscossione, nominato dal Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 gg-sexies, dello stesso D.L. 70/2011.

**Ritenuto, altresì,** opportuno fissare gli oneri a carico del contribuente per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie nella misura di seguito indicata:

- il compenso da riconoscere al comune per l'attività di riscossione coattiva non dovrà essere superiore a quello pagato, in base alle norme vigenti, dal contribuente a favore di Equitalia S.p.A. (art. 17 D.Lgs. 112/99);
- interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;
- produzione ingiunzione fiscale - rimborso spese di notifica a carico del contribuente;
- produzione solleciti ordinari come da art. 7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 (in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a duemila euro, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo) - rimborso spese di spedizione a carico del contribuente;

- attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, pignoramento del quinto, procedure immobiliari) - rimborso spese a carico del contribuente non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000);

**Evidenziato che**, a tal fine, il Sindaco provvederà alla nomina del suddetto Funzionario Responsabile della Riscossione ex dell'art. 7, comma 2 gg-sexies, dello stesso D.L. 70/2011;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

**Visto** il T.U. n. 267/2000;

Atteso, che sulla proposta della presente deliberazione, in relazione alle prescrizioni di cui al T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile dell'Ufficio Finanziario (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);  
per quanto concerne la regolarità tecnica e la copertura finanziaria;

Con l'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme e termini di legge


## DELIBERA

Per le causali su espresse:


1. di effettuare, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie comunali in modo diretto;
2. che, in particolare, la riscossione coattiva delle entrate di cui al punto 1 venga gestita direttamente dal Comune ai sensi ed effetti dell'art. 7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011 tramite ingiunzione fiscale e successivo procedimento esecutivo;
3. che tutte le ingiunzioni fiscali relative a tributi ed entrate patrimoniali di cui al punto 1 restino di competenza del Responsabile del Settore Tributi & Gestione Economica del Patrimonio;
4. di stabilire gli oneri a carico del contribuente per la riscossione coattiva di cui al precedente punto 2 nella misura di seguito indicata:

- il compenso da riconoscere al comune per l'attività di riscossione coattiva non dovrà essere superiore a quello pagato, in base alle norme vigenti, dal contribuente a favore di Equitalia S.p.A. (art. 17 D.Lgs. 112/99);
  - interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;
  - produzione ingiunzione fiscale - rimborso spese di notifica a carico del contribuente;
  - produzione solleciti ordinari come da art. 7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 (in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a duemila euro le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo) - rimborso spese di spedizione a carico del contribuente;
  - attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, pignoramento del quinto, procedure immobiliari) - rimborso spese a carico del contribuente non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000);
5. di approvare il Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
  6. di dar mandato al Responsabile del Settore Tributi & Gestione Economica del Patrimonio per la risoluzione del contratto di affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, per intervenute modifiche normative;
  7. di dar mandato al Responsabile del Settore Tributi & Gestione Economica del Patrimonio per l'individuazione di un soggetto qualificato che supporti l'Ufficio Tributi nella gestione delle attività di che trattasi;
  8. di dare atto che le predette modifiche avranno efficacia a decorrere data di esecutività del presente atto.

Il Sindaco  
Avv. Caruso Mario



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva



**(COMUNE DI CIRO')**  
(Provincia di Crotone)

Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO:** Riscossione diretta delle entrate Tributarie – approvazione regolamento riscossione coattiva

(art. 49 T.U. approvato con D.Lgs N° 267 del 18.08.2000)

**UFFICIO FINANZIARIO**

- 1) Parere Favorevole, in ordine alla regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 T.U.-

Cirò li 27/02/2013



IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
Rag. Natalino Figlioli

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E  
PATRIMONIALI DEL COMUNE DI CIRO'**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 09 del 27/02/2013

## **INDICE**

**Art. 1 - Riscossione coattiva diretta**

**Art. 2 - Interessi di mora**

**Art. 3 - Spese di procedura**

**Art. 4 - Modalità di pagamento**

**Art. 5 - Sospensione e dilazione del pagamento**

**Art. 6 - Norme finali**

**Art. 7 - Norme transitorie**

**Art. 8 - Entrata in vigore**

### **Art. 1 - Riscossione coattiva diretta**

1. Il Comune procede direttamente alla riscossione coattiva delle entrate, patrimoniali e tributarie, secondo la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n.602 in quanto compatibili, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Il procedimento è attribuito al Responsabile del Settore Tributi & Gestione Economica, che sottoscrive l'ingiunzione e ne cura ogni relativo adempimento.
3. Sulle somme ingiunte sono dovuti gli interessi di mora.
4. Le spese generali e specifiche della procedura sono a carico del debitore.

### **Art. 2 - Interessi di mora**

1. Decorsi 30 gg. dalla notifica dell'ingiunzione ed in caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro tale termine, sulla medesima sono dovuti gli interessi di mora al tasso annuo di cui all'apposito Decreto del Ministro dell'Economia.

### **Art. 3 - Spese di procedura**

1. Le spese generali della procedura sono quantificate in misura comunque non superiore a quelle riconosciute tempo per tempo all'Agente della riscossione (Equitalia SpA) di cui al D.Lgs. 112/1999.
2. Le spese specifiche della procedura, unitamente alle spese generali di cui al comma precedente, sono quantificate dalla Giunta Comunale con proprio atto tenendo anche conto di quanto previsto dal D.Lgs. 112/1999 e dalle Tabelle A e B approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 ed eventuali successive modifiche, che stabiliscono le spese da porre a carico dei debitori morosi e le tariffe relative alle diverse procedure esecutive; le spese non predeterminabili di cui alla tabella B sopraccitata, saranno quantificate nella misura effettivamente sostenuta caso per caso.

#### **Art. 4 - Modalità di pagamento**

1. I pagamenti relativi alle somme di cui ai precedenti articoli avvengono tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima o tramite il sistema bancario.

#### **Art. 5 – Sospensione e dilazione del pagamento**

1. Il Responsabile dell'entrata può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento dilazionato in rate bimestrali, di pari importo, fino ad un massimo di 12 rate per le somme fino a € 10.000,00, e fino a un massimo di 18 rate se le somme superano € 10.000,00, previa applicazione, a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento, degli interessi nella misura del tasso legale vigente. A tal fine, per le somme superiori a € 10.000,00, dal richiedente dovrà essere prodotta apposita garanzia fidejussoria, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, con applicazione degli interessi di mora.
3. Il Comune, anche su richiesta del cittadino / contribuente, potrà compensare la posizione debitoria con somme / crediti che il Comune stesso deve loro corrispondere.

#### **Art. 6 - Norme finali**

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente Regolamento.

#### **Art. 7 – Norme transitorie**

1. La previsione di cui all'art. 5 – comma 3 – del presente Regolamento si applica anche ai rapporti debito / credito pendenti alla data di entrata in vigore.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

## Relata di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1° T.U. – D.Lgs.267/2000 e dell'art.32, comma 5, legge 69 del 2009 così come modificata dalla legge n.25/2010 si attesta che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune, oggi 13/03/2013 prot. n. \_\_\_\_\_ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile della pubblicazione On line  
Cataldo Capalbo

## ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli Atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

è divenuta esecutiva il giorno.....

perché:

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134. T.U. – D.Lgs.267 del 18/08/2000).  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(Art. 134. T.U. – D.Lgs.267 del 18/08/2000).

Il Responsabile Segreteria  
Cataldo Capalbo •